



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.08/2009 DEL 27/03/2009

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2009 E BILANCIO PLURIENNALE
2009-2011 DELLA REGIONE PUGLIA”**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE


Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2009 e Pluriennale 2009 - 2011 della Regione Puglia".

In stretto collegamento con la Legge di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011, si è provveduto a predisporre il Disegno di Legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione in parola con le quali vengono adottate una serie di norme di carattere settoriale finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali.

Con il DDL ora predisposto si è provveduto, in questa prima fase, a prevedere una serie di disposizioni settoriali ritenute indispensabili a garantire una corretta ed adeguata gestione delle diverse questioni e problematiche affidate alla responsabilità dei vari Centri di spesa.

Il DDL, in sostanza, a parte una serie di disposizioni di carattere strettamente finanziario di cui al Titolo I, riporta al Titolo II norme settoriali articolate per Capi in cui assumono particolare significato quelle per la razionalizzazione e qualificazione della spesa in materia di Agricoltura e Trasporti.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Michele PELILLO



TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nell'allegato "9-B" al bilancio di previsione 2009.

Art. 2
(Rinegoziazione mutui Intesa Convenzionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le operazioni di ristrutturazione dei mutui compresi nella intesa convenzionale secondo i criteri, limiti e condizioni contenuti nell'articolo 41 della legge 448/2001, nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e tenuto conto dell'andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal fine si provvede ad iscrivere in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 - Unità Previsionale di Base 05.01.02 - e di spesa 1120025 - Unità Previsionale di Base 06.02.03 - denominati, rispettivamente, "Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei mutui - intesa convenzionale (Art. 3, co.2, L.R. n.40/2007 e legge bilancio di previsione 2009)" e "Rimborso alle banche somme a seguito estinzione anticipata dei mutui - intesa convenzionale (Art. 3, co.2, L.R. n.40/2007 e legge bilancio di previsione 2009)". Alla quantificazione dei relativi stanziamenti si provvederà con atto di Giunta regionale in sede di eventuale definizione delle operazioni di ristrutturazione.

Art. 3
(Regolarizzazione carte contabili)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 "Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005" sono aggiunti i seguenti:

"4. La Ragioneria regionale, al termine dell'esercizio finanziario ed al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e connesse alle utenze di cui al precedente comma 1, fermo restando le verifiche da parte dei competenti servizi regionali di cui al precedente comma 3.

"5. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria sarà effettuata utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo 1110097."



TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I


Disposizioni in materia di Sviluppo Rurale

Art. 4
(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)

1. Per le finalità e le esigenze riferite all'esercizio finanziario 2009, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) ed all'art. 17, comma 3, della Legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è autorizzata un'anticipazione finanziaria di euro 32 milioni in favore dei Consorzi di bonifica.
2. Nell'ambito dello stanziamento in questione è autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di euro un milione, sotto forma di anticipazione, rispettivamente di euro 750 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata, ed euro 250 mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare l'esposizione debitoria derivante dalle rate dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.
3. Alla spesa per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1, si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 "Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" – UPB 6.1.1 – e di uscita 1200170 "Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" – UPB 99.99.1 – delle partite di giro del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.
4. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 e dell'articolo 17, comma 3, della Legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta ed ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2009.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), così come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti) dopo le parole "per la fornitura dell'acqua" aggiungere le parole " , anche pregressa".

Art. 5
(Contributo straordinario per la lotta al punteruolo rosso)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di azione predisposto dalla Regione per la lotta al "punteruolo rosso" è istituito nella U.P.B. 08.05.01 un capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a €



350.000,00, denominato "Contributo sulle spese per interventi su piante attaccate dal Punteruolo rosso".

Art. 6

(Spesa per il contrasto alle frodi agroalimentari)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi, il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale è autorizzato a sottoscrivere un "protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia ed il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.
2. Per il rimborso delle spese sostenute dal Comando regionale per le attività previste dal "protocollo d'intesa" è istituito nella U.P.B. 08.05.01 un capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a € 250.000,00, denominato avente la seguente denominazione. "Rimborso spese in favore del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica ed in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi".

Art. 7

(Cofinanziamento regionale per la composizione del prezzo bietole)

1. Per garantire la composizione del prezzo delle bietole per la campagna 2008/2009 in favore dei bieticoltori pugliesi che conferiscono il proprio prodotto allo zuccherificio di Termoli la Regione assegna contributi, secondo la regola degli "aiuti de minimis", nel rispetto del Reg. CE n. 1535/2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nella U.P.B. 8.5.1 un capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a € 1.600.000,00, denominato "Cofinanziamento pubblico regionale per la composizione del prezzo bietole - campagna 2008-2009 - mediante "aiuti de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007".

Art. 8

(Intervento finanziario per la valorizzazione dei prodotti tipici della Puglia)

1. Per far fronte agli oneri connessi alle iniziative di valorizzazione dei "prodotti tipici" e delle produzioni agroalimentari regionali di qualità" è istituito nella U.P.B. 8.5.1 un capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a € 1.000.000,00, denominato "Azioni di valorizzazione dei prodotti "tipici" della Puglia e delle produzioni agroalimentari di qualità".

Art. 9

(Sistema informatico agricolo UMA)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal D.M. 454/2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella



florovivaistica” e con riguardo alle spese per la conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo UMA, è istituito nella U.P.B. 8.5.1 un capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a € 500.000,00, denominato “Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo UMA”.

Art. 10

(Variazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici” sono apportate le seguenti variazioni e modifiche:

1. All’articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“5. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine alla accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino ad un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell’acquirente l’onere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata l’impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita sarà maggiorato degli interessi legali. ”

2. Il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall’art. 3. comma 5. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex Riforma Fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti. ”

3. All’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“3. Le disposizioni di cui al D. L.vo 22.01.2004 n. 42 non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra Enti, al patrimonio indisponibile della Regione Puglia.”

4. Il comma 1, lettera a) dell’art. 8 è sostituito dal seguente:

“a. quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dall’art. 13 della presente legge. Se il mutamento di destinazione interviene dopo l’accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte e già accettate; ”

5. All’articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2 bis. Parimenti non si fa luogo alla procedura concorsuale ove l’ufficio, rilevata l’esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l’opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo ed alle condizioni previste dal precedente art. 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai successivi commi 3./6./7 bis./7 ter. del presente articolo, per quelli che hanno perso tale destinazione. ”

6. Il comma 5 dell’art. 13 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta Regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti. ”



7. Il comma 7 bis dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall'art. 3 comma 5. Decorso tale termine, l'immobile ritorna nella disponibilità della ex Riforma Fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1.. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3., con l'aggiunta degli interessi legali. ”

8. All'articolo 13, dopo il comma 7 ter, aggiungere il seguente:

“7 quater. Le disposizioni previste dal comma 1. lettera a. dell'art. 8 si applicano anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo. ”

9. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

“1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti alla Regione dall'ex Opera nazionale combattenti. ”

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/1999 è inserito il seguente comma 3:

“3. I compiti affidati al Comitato tecnico consultivo, come previsti dal comma 2. dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18, istitutiva di quell'organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al precedente comma 1.”

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15)

L'Art. 3, comma 1, della legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 “Norme in materia di bruciatura delle stoppie” viene modificato come segue:

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o “fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti.

Capo II

Disposizioni in materia di Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Art. 12

(Contributo straordinario agli Enti Fieristici)

1. Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici a carattere regionale è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2009, nell'ambito della Unità Previsionale di Base 02.01.02 , sul capitolo 352026, la somma di €. 800.000,00, come di seguito articolata:

a) Fiera di Foggia:	€. 410.000,00
b) Fiera di Galatina;	€. 130.000,00



- c) Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana: € 130.000,00
d) Fiera di Gravina € 130.000,00
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al competente Servizio regionale di apposita istanza corredata di:
- a) relazione sulle spese generali di funzionamento, relative gli anni 2008 e 2009;
 - b) relazione sulle risultanze contabili inerenti l'apposito stanziamento.
 - c) copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione 2009 e del conto consuntivo 2008.
3. In sede di erogazione delle somme di cui al precedente comma 1 si provvederà a definire, con la relativa determinazione dirigenziale, le modalità ed i tempi per la rendicontazione dei contributi erogati.

Capo III

Disposizioni in materia di Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana

Art. 13

(Modifica dell'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18)

1. L'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18 "Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche", viene così modificato:

la lettera f) del comma 3 è così sostituita: "f) Il Direttore dell'Agenzia Regionale della Mobilità o suo delegato"

Il comma 4 è così sostituito:

" All'Agenzia Regionale per la Mobilità – AREM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono demandati i compiti del Centro Regionale di Monitoraggio e Governo della Sicurezza Stradale – CReMSS , come di seguito elencati:

- a) avviare una strategia multisettoriale che conduca all'integrazione ed al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale;
- b) proporre alla Consulta di cui al comma 1 ed alla Regione le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti;
- c) proporre alla Regione programmi operativi per l'assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta;
- e) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
- f) proporre alla Regione interventi mirati all'eliminazione degli elementi di rischio delle infrastrutture stradali;
- g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati;
- h) relazionare periodicamente alla Regione e alla Consulta Regionale sull'attività svolta;
- i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;
- l) altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta Regionale in materia di sicurezza stradale.

Il comma 5 è abrogato.

il comma 6 è abrogato.



Art. 14
(Disposizioni varie in materia di trasporti)

1. La Regione destina le risorse di cui alla Legge n. 244/2007, art. 1, commi 295, 296, 297, 298, con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, al mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo ed al recupero dell'inflazione.
2. A decorrere dall'anno 2009 gli importi a compensazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico di competenza regionale, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'Art. 9 del D.Lgs. 422/1997, sono determinati sulla base dei corrispettivi erogati nell'anno precedente, incrementati delle risorse corrisposte per l'anno 2008 per rinnovi contrattuali, con applicazione del tasso di inflazione di cui al successivo comma 5.
3. A decorrere dall'anno 2009 sono trasferite agli Enti Locali le risorse, corrisposte alle imprese di trasporto pubblico locale per l'anno 2008, relativamente agli oneri per rinnovi contrattuali, per la conseguente erogazione a favore delle medesime imprese.
4. La Regione concorre al recupero dell'inflazione degli anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi di cui all'Art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002.
5. Al comma 3 dell'Art. 19 della legge regionale n. 18 del 31.10.2002 le parole "tasso reale di inflazione" sono sostituite dalle parole "tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)".

Art. 15
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 4/2003)

All'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1) al comma 1 le parole "dei due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo";
- 2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "La presente norma regola tutti i rapporti ancora giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente prevista".

Art. 16
(Emergenza rifiuti bacino LE2)

1. Al fine di sostenere i maggiori oneri che i Comuni del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale LE2 potranno sopportare nell'anno 2009 in adempimento dei provvedimenti di emergenza assunti dal Presidente della Regione, anche nella sua qualità di Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, si provvede ad iscrivere sul capitolo di nuova istituzione 611100 - Unità Previsionale di Base 03.11.01 del bilancio di previsione 2009, denominato "Emergenza rifiuti urbani 2009 nel bacino LE2, "la somma di € 4.500.000,00.



Art. 17

(Anticipazione in favore dell'IACP di Taranto)

1. Al fine di consentire la definizione della transazione intervenuta tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Taranto e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a disporre l'anticipazione in favore dell'IACP della somma di eur0 1.800.000,00. Nella determinazione dirigenziale di erogazione della somma verranno stabilite le modalità ed i tempi per la restituzione della stessa.
2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo sui capitoli di entrata 6152500 e di uscita 1200025 delle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 denominati, rispettivamente, "Anticipazione somma all'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese S.p.A." e "Restituzione da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto somma anticipata dalla Regione relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese S.p.A."

Art. 18

(Modifiche alle legge regionale 28 maggio 1975, n. 44)

1. L'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali" è sostituito dal seguente:
"1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca un diritto annuo che sarà determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.
2. Per l'anno 2009 il diritto annuo, così come definito nel precedente comma 1, è fissato in €. 30,00 (trenta) e dovrà essere corrisposto, ad integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009 pena la revoca del permesso di ricerca."
2. L'art. 22 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali" è sostituito dal seguente:
"1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione un diritto annuo che sarà determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.
2. Per l'anno 2009 il diritto annuo, così come definito nel precedente comma 1, è fissato in €. 50,00 (cinquanta) e dovrà essere corrisposto, ad integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009 pena la revoca della concessione."

Capo IV

Disposizioni in materia di Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

Art. 19

(Legge regionale n. 20/2003 "Partenariato per la cooperazione"- Scorrimento graduatorie)

1. Nell'ambito delle risorse stanziare per la realizzazione del programma annuale 2009 di "Partenariato per la cooperazione" di cui alla legge regionale n. 20/2003, la quota di finanziamento destinata ad interventi da realizzarsi secondo le procedure di avviso pubblico, è assegnata utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite a seguito dell'espletamento dell'invito a presentare proposte relativo al Programma annuale 2008.



Capo V

Disposizioni in materia di Politiche per la Promozione della Salute

Art. 20

(Modifica della legge regionale 26/2006)

1. A Modifica dell'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 26/2006, i compiti in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie, a decorrere dallo scorporo del servizio "Controllo di Gestione" dall'Area Programmazione e Finanza realizzatosi con delibera di Giunta regionale n. 1848 del 30 settembre 2008, sono affidati direttamente al predetto servizio ora collocato nell'Area "Presidenza e relazioni istituzionali".

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)

Al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 "Azioni di rivalsa sanitaria", al secondo rigo, dopo "nel comma 1", le parole "del medesimo articolo 1" sono soppresse.

Capo VIII

Disposizioni in materia di Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione

Art. 22


(Lavoro straordinario)

1. Per l'anno 2009, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali potrà essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

Art. 23

(Disposizioni per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

1. All'alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'articolo 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, si provvede ai sensi delle leggi regionali 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti), 26 aprile 1995, n. 27 (disciplina de demanio e del patrimonio regionale), 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) e 12 aprile 2000, n. 9 (Trasferimenti di beni immobili regionali agli enti locali).
2. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall'articolo 58, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, si provveda mediante concessione o locazione degli stessi beni, si applicano le disposizioni, come successivamente modificati ed integrati, delle leggi regionali n. 67/80 e n. 27/85.



Art. 24
(Norma in materia di politiche giovanili)

1. Al fine di consentire la piena attuazione di tutte le azioni e degli strumenti di governo previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di politiche giovanili – II Atto integrativo sottoscritto in data 4 aprile 2008 – è istituito nel bilancio di previsione 2009, nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 08.07.01, apposito capitolo di spesa 814030, denominato "Spesa relativa all'Accordo di Programma Quadro Politiche Giovanili – II Atto integrativo – Azioni attuative e programmatiche", con uno stanziamento di €. 3.000.000,00.

Art. 25
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese prevista dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Avv. Michele Pelillo

